

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

8.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sull'ordine dei lavori:		Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	3	Cherchi ed altri: Integrazioni alla legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernenti la disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche (750);	
Proposte di legge (Rinvio del seguito della discussione):		Corsi ed altri: Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria ed integrazioni alla legge 9 dicembre 1986, n. 896, in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche (3167);	
Senatori Petrarà ed altri; Aliverti ed altri: Norme per l'installazione di impianti tecnici (<i>Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (2241);		Cherchi ed altri: Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria (3418)	4
Cristofori: Disciplina della realizzazione, costruzione, installazione e controllo degli impianti elettrici nelle nuove costruzioni di civile abitazione (394);		Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	4, 5, 7, 10, 11, 12
Seppia: Disciplina della progettazione, della realizzazione e del collaudo di impianti tecnologici e di servizio installati negli edifici civili ed industriali di nuova costruzione (548);		Cherchi Salvatore	5, 10
Lodigiani ed altri: Obbligo all'installazione di segnalatori di gas (740);		Corsi Umberto, <i>Relatore</i>	4, 9, 11
Ferrari Marte e Del Pennino: Nuove norme per la sicurezza degli impianti elettrici (930);		Rojch Angelo	6, 10, 11
Viscardi ed altri: Nuove norme per l'installazione di impianti elettrici (2102);		Tamino Gianni	12
Caria ed altri: Norme per l'installazione di impianti tecnici (2222);		Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Boato ed altri: Patentino obbligatorio per elettricisti idraulici e installatori di impianti a gas (2244)	3	Realizzazione e funzionamento del Centro nazionale di ricerche aerospaziali (2509)	12
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	3	Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	12, 14, 18
		Bianchini Giovanni, <i>Relatore</i>	13
		De Julio Sergio	14
		Montessoro Antonio	13, 18
		Nucara Francesco	18
		Righi Luciano	18

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,55.

FRANCESCO NUCARA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Poiché non sono stati ancora acquisiti tutti i prescritti pareri delle Commissioni competenti sul disegno di legge n. 2509, propongo di procedere subito all'esame dei restanti punti all'ordine del giorno in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Petrara ed altri, Aliverti ed altri: Norme per l'installazione di impianti tecnici (Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato) (2241); Cristofori: Disciplina della realizzazione, costruzione, installazione e controllo degli impianti elettrici nelle nuove costruzioni di civile abitazione (394); Seppia: Disciplina della progettazione, della realizzazione e del collaudo di impianti tecnologici e di servizio installati negli edifici civili ed industriali di nuova costruzione (548); Lodigiani ed altri: Obbligo all'installazione di segnalatori di gas (740); Ferrari Marte e Del Pennino: Nuove

norme per la sicurezza degli impianti elettrici (930); Viscardi ed altri: Nuove norme per l'installazione di impianti elettrici (2102); Caria ed altri: Norme per l'installazione di impianti tecnici (2222); Boato ed altri: Patentino obbligatorio per elettricisti, idraulici ed installatori di impianti a gas (2244).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Petrara ed altri, Aliverti ed altri: « Norme per l'installazione di impianti tecnici », già approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 gennaio 1988; e dei deputati Cristofori: « Disciplina della realizzazione, costruzione, installazione e controllo degli impianti elettrici nelle nuove costruzioni di civile abitazione »; Seppia: « Disciplina della progettazione, della realizzazione e del collaudo di impianti tecnologici e di servizio installati negli edifici civili ed industriali di nuova costruzione »; Lodigiani ed altri: « Obbligo all'installazione di segnalatori di gas »; Ferrari Marte e Del Pennino: « Nuove norme per la sicurezza degli impianti elettrici »; Viscardi ed altri: « Nuove norme per l'installazione di impianti elettrici »; Caria ed altri: « Norme per l'installazione di impianti tecnici »; Boato ed altri: « Patentino obbligatorio per elettricisti, idraulici e installatori di impianti a gas ».

Poiché sul testo unificato dei progetti di legge all'ordine del giorno non sono stati acquisiti i prescritti pareri, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione delle proposte di legge Cherchi ed altri: Integrazioni alla legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernenti la disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche (750); Corsi ed altri: Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria ed integrazioni alla legge 9 dicembre 1986, n. 896, in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche (3167); Cherchi ed altri: Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria (3418).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Cherchi, Caprili, Montessoro, Minozzi, Barzanti, Provantini, Donazzon, Picchetti, Trabacchini, Strada e Grilli: « Integrazioni alla legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernenti la disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche »; Corsi, Viscardi, Bianchini, Balestracci, Bortolami, Carrus, Castagnetti Pierluigi, Napoli, Orsenigo, Pumilia, Righi, Rojch, Frasson, Brunetti, Caccia, Coloni, Russo Ferdinando e Savio: « Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria ed integrazioni alla legge 9 dicembre 1986, n. 896, in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche »; Cherchi, Caprili, Minozzi, Donazzon, Borghini, Macciotta, Barzanti, Mannino Antonino, Provantini, Samà e Filippini Giovanna: « Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria ».

L'onorevole Corsi ha facoltà di svolgere la relazione.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Le proposte di legge al nostro esame e lo stesso annunciato disegno di legge governativo (di cui si è avuta notizia, sia pure informalmente) forniscono, complessivamente, un quadro dell'attività mineraria nel nostro paese e della politica degli approvvigionamenti che meriterebbe un ampio approfondimento.

La materia è complessa; tuttavia, l'analisi del passato, la registrazione delle difficoltà operative della legge n. 752 del 1982, gli effetti delle ristrutturazioni (con le conseguenti cadute occupazionali), le prospettive ed i raccordi con le direttive imposte dal processo di completamento del mercato unico europeo, nonché l'accresciuta sensibilità ambientale, hanno determinato, pur da ottiche diverse, una sostanziale convergenza di obiettivi che semplifica il lavoro di sintesi del relatore.

Comunque, la ristrettezza del tempo a disposizione, le nostre procedure (che, come anticipato dal presidente, prevedono la formulazione di pareri vincolanti da parte delle Commissioni bilancio ed affari costituzionali), l'esigenza di non perdere i 200 miliardi previsti per il 1988 dalla legge finanziaria dello scorso anno che andrebbero in economia se non impegnati, almeno da un ramo del Parlamento, entro la fine dell'anno (con conseguenze fatali per la maggior parte delle poche miniere rimaste in attività) mi impongono di rinunciare ad esporre il più ampio quadro delle azioni possibili che, peraltro, le proposte al nostro esame indicano con grande chiarezza. I tempi e le modalità con cui si svolgono i lavori parlamentari non ci consentirebbero di completare entro la prossima settimana il nostro lavoro; pertanto, preferisco indicare una procedura che, se condivisa, potrà consentire rapidamente di ricavare il massimo di significato politico possibile dalle nostre decisioni e allo stesso tempo, di utilizzare i 200 miliardi senza il cui indispensabile apporto le pur lodevoli volontà politiche rischierebbero, nel prossimo anno, di non trovare più l'oggetto delle nostre cure.

Gli aspetti maggiormente innovativi delle proposte di legge nn. 3167 e 3418 e del disegno di legge governativo (tralascio la proposta di legge n. 750, che esprime solo l'opportunità di integrare, sotto il profilo del funzionamento, la legge n. 896 del 1986 sulla ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche che credo debba considerarsi ormai assorbita dalla legge finanziaria) riguardano l'isti-

tuzione di incentivi per favorire la nascita di attività sostitutive nei bacini minerari in crisi, soggetti a processi di ristrutturazione o a chiusura delle attività, nonché per agevolare azioni di ripristino ambientale e la realizzazione di programmi di valorizzazione del territorio.

Per quanto riguarda le agevolazioni dirette ad incentivare la creazione di nuovi posti di lavoro in attività sostitutive, si tratta di un problema già ampiamente dibattuto in questa Commissione ed oggetto di un ordine del giorno accettato dal Governo in occasione dell'esame in Assemblea del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 318 del 31 luglio 1987.

La volontà politica unanimemente espressa in quell'occasione non si tradusse in norma solo perché la presidenza dichiarò inammissibile l'emendamento in quanto avrebbe introdotto, se approvato, materia estranea all'oggetto del decreto.

In conclusione, desidero avanzare una proposta concreta, che rappresenta a mio parere la soluzione più idonea a raggiungere il risultato che unanimemente ci proponiamo, riservandomi di sottoporre al vaglio della Commissione un testo unificato delle proposte di legge. Esso consta di due articoli concernenti i problemi più rilevanti ai quali ho accennato: quello dei contributi per interventi sul territorio e per attività sostitutive (al quale si riconnettono le questioni della valorizzazione del territorio e del ripristino ambientale), che assume una forte valenza politica per le attese diffuse nei bacini minerari in crisi, e quello relativo al rifinanziamento delle iniziative in corso.

Ciò per non interrompere l'iter del provvedimento, in attesa dell'aggiornamento degli indirizzi generali di politica mineraria che dovremo sviluppare più compiutamente nel corso del prossimo anno, anche al fine di autorizzare una spesa di 200 miliardi per il rifinanziamento dei capitoli della legge mineraria relativi alla ricerca di base, nonché alla coltivazione ed alla ricerca all'estero, secondo gli obiettivi previsti dalla stessa legge mineraria. Si dovrebbe, inoltre, autorizzare una spesa di 25 miliardi da

destinare agli interventi sul territorio ed alle attività sostitutive nei bacini minerari in crisi. Tutto ciò anche allo scopo di recuperare i livelli occupazionali perduti in aree caratterizzate da una notevole carenza di imprenditorialità, che ha vanificato tutti gli sforzi finora compiuti per installare attività sostitutive di quelle non più realizzabili.

L'articolo 2 del testo unificato, in particolare, è collegato ad una recente direttiva della CEE volta ad impedire il rifinanziamento di perdite in assenza di motivazioni di carattere sociale. Pertanto, i progetti di ristrutturazione delle miniere devono essere finalizzati al recupero di condizioni di economicità, ovvero all'elaborazione di piani di riconversione tendenti ad incentivare attività sostitutive rispetto a quelle tradizionali. A tal fine, potranno essere concessi contributi in conto capitale rapportati al costo del lavoro, diretto o per prestazioni di terzi, sostenuto per la realizzazione dei suddetti progetti. Si potrà così dare al sistema minerario italiano il sostegno di cui ha bisogno e, nello stesso tempo, sarà possibile predisporre una nuova legge organica che consenta di migliorare la politica mineraria e degli approvvigionamenti del nostro paese.

In conclusione, del testo che mi riservo di sottoporre alla valutazione della Commissione, potrà essere deliberata la trasmissione alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri, onde pervenire, in un momento successivo, alla sua approvazione definitiva.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SALVATORE CHERCHI. Dal momento che non abbiamo molto tempo a disposizione, mi richiamerò integralmente alla relazione che accompagna la proposta di legge n. 3418, anche perché ritengo importante che, nel momento in cui si deliberano le modalità di impiego di un fondo di 200 miliardi di lire, vengano precisati i criteri ai quali ci si intende ispirare nell'erogazione della suddetta spesa.

Concordo, inoltre, sulla procedura proposta dal relatore, che ci consentirà di affrontare, a partire dal prossimo mese di gennaio, con i dovuti approfondimenti, la legislazione di carattere generale che disciplina la politica mineraria. È evidente, quindi, che in questa sede stiamo svolgendo soltanto una parte del lavoro che ci attende.

Tuttavia, pur concordando in linea di massima con la proposta del relatore, ritengo che sarebbe stato necessario prevedere una diversa articolazione della spesa dal momento che, a mio avviso, i finanziamenti alle attività svolte all'estero vengono erogati in misura eccessiva e soprattutto secondo modalità non del tutto corrette. In tal senso, non posso fare altro che confermare un punto di vista, già espresso in altre occasioni, secondo cui la previsione, per le acquisizioni all'estero, di contributi in conto interessi nella misura dell'80 per cento rappresenta un'agevolazione eccessiva.

Per quanto riguarda, invece, il fondo per il ripianamento delle perdite, è opportuno introdurre norme che colleghino effettivamente il ripianamento stesso alle concrete situazioni aziendali; non possiamo, infatti, dimenticare che alcune industrie accusano perdite che non sono in alcun modo riconducibili alla gestione aziendale.

Sulla base di tali premesse, mi esprimo in senso favorevole anche all'istituzione del fondo per le attività sostitutive, che non rappresenta una novità, in quanto ricalca analoghe iniziative assunte in passato per far fronte alla crisi di alcuni settori industriali, come quelli tessile e siderurgico. Tuttavia, l'entità proposta dal relatore per il suddetto fondo (25 miliardi, a fronte di una spesa complessiva di 200 miliardi) appare piuttosto modesta. Comunque, sono favorevole all'istituzione del fondo medesimo, rinviando un suo eventuale adeguamento al momento in cui verranno prese le decisioni relative alla spesa degli altri stanziamenti previsti dalla legge finanziaria per il 1989.

In conclusione, ribadisco il mio parere favorevole alla proposta del relatore che,

avendo una funzione unificante rispetto alle varie proposte di legge presentate in materia, non dovrebbe essere stravolta dall'approvazione di emendamenti.

ANGELO ROJCH. A nome del gruppo della democrazia cristiana esprimo apprezzamento nei confronti della relazione esposta dal collega Corsi e delle linee di condotta che essa suggerisce.

Tali linee non si fermano all'oggi, ma guardano con un minimo di strategia alla soluzione del problema minerario. In particolare, desidero richiamare i punti conclusivi delle proposte del collega Corsi in relazione al rifinanziamento delle iniziative ed alla costituzione di un fondo per le attività sostitutive.

In sostanza, si assiste nel settore minerario ad una caduta produttiva ed occupazionale, a fronte della quale occorre trovare una diversificazione, una linea alternativa. La costituzione di un fondo, come ha detto il collega Cherchi, pur se di indubbia importanza, è una misura insufficiente, in quanto 25 miliardi non sono nulla rispetto agli stanziamenti che sarebbero necessari ai fini della politica che dobbiamo portare avanti.

Il sistema delle partecipazioni statali, caro sottosegretario, è strano: spesso si riescono a reperire risorse per mantenere in piedi un insieme di industrie « morienti », ma non per crearne di nuove. Comunque, la scelta operata dal relatore mi sembra opportuna: dopo la costituzione del fondo cercheremo il modo di rafforzarlo ulteriormente; in ogni caso, dovremo approfondire meglio le modalità della sua utilizzazione.

Per ciò che riguarda la Sardegna, occorre rilevare che gli interventi a favore della reindustrializzazione nell'isola sono stati sempre negativi, in quanto gli strumenti a disposizione si sono rilevati inadeguati rispetto alla portata dei problemi. La stessa GEPI ha fatto ben poco, l'INSAR poco più, ma non molto: in sostanza, si è trattato di iniziative fallimentari. Occorre tener conto del fatto che, purtroppo, sulla Sardegna, in quanto

isola, grava, a causa della sua insularità, il differenziale dei costi; pertanto, il discorso della reindustrializzazione va affrontato in forme diverse rispetto alle regioni del centro e del nord d'Italia. Vorrei che il sottosegretario Butini cogliesse appieno questo aspetto.

Altro punto trattato dal relatore, a mio giudizio di grande rilevanza, è quello relativo alla valorizzazione dell'ambiente, specie in aree, come quella del Sulcis, in cui è presente un'ampia concentrazione di elementi pericolosi e nocivi che potrebbero causare danni all'ambiente. Si tratta di una questione fondamentale, sulla quale concordiamo pienamente.

In conclusione, ringraziamo il relatore per l'impegno dimostrato ed auspichiamo che il provvedimento trovi la sua definizione in tempi brevissimi.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi, poiché stiamo procedendo alla discussione delle proposte di legge in sede legislativa, che in qualunque fase del procedimento il Governo, qualora non condividesse il contenuto del provvedimento, avrebbe la facoltà di utilizzare lo strumento della rimessione in Assemblea. Pertanto, al fine di evitare l'uso di tale strumento, ritengo utile che il Governo si pronunci sul testo unificato che il relatore si è riservato di presentare.

Poiché di qui a breve sarà discusso in Assemblea il disegno di legge di conversione del decreto-legge recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche ricettive e tecnologiche, esaminato dalla nostra Commissione in sede referente, credo che la Commissione possa sospendere ora i propri lavori per riprenderli al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea. Sospendo pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 13,30.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame delle proposte di legge. Il relatore ha ela-

borato un testo unificato, di cui do lettura:

ART. 1.

(Contributi per interventi sul territorio e per attività sostitutive).

1. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o parziale della attività mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, anche se la sospensione dell'attività si sia verificata prima dell'entrata in vigore della presente legge, ma comunque in vigenza del titolo minerario, ai titolari della concessione o ad altri soggetti ritenuti idonei che intraprendano attività sostitutive nel medesimo territorio comunale o nei comuni limitrofi, con piani di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi, possono essere concessi, con delibera del CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiano, contributi a fondo perduto fino al 50 per cento dell'investimento globale relativo alla realizzazione di tali attività.

2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, da leggi regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano e da organismi comunitari, sino al limite massimo consentito dalla legislazione vigente per la realizzazione delle attività ammesse a contributo. Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il CIPE determina gli indirizzi di coordinamento in materia di cumulo delle agevolazioni.

3. Le disponibilità per le agevolazioni di cui al comma 1 sono destinate in via prioritaria alle aree localizzate nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

4. Il contributo è liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 15 giugno 1984, n. 246. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fideiussione, l'erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 30 per cento del contributo deliberato.

5. I programmi di recupero ambientale e i progetti di utilizzazione o valorizzazione delle risorse del territorio, destinati a finalità produttive, sociali e culturali, quando interessino compendi di beni immobili direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie, già dismesse o interessate da fenomeni di ristrutturazione nei bacini di cui al comma 1, sono ammessi agli interventi del Fondo investimenti ed occupazione (FIO).

6. I programmi di cui al comma 5 devono essere presentati dal concessionario dai permissionari o comunque dai proprietari dei beni immobili, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o alla regione territorialmente competente.

7. Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande per l'erogazione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 2.

(Rifinanziamento delle iniziative in corso).

1. Al fine di non interrompere, in attesa dell'aggiornamento degli indirizzi generali di politica mineraria, le iniziative in corso in favore del settore minerario, nonché di promuovere le attività sostitutive di cui all'articolo 1, è autorizzata per l'anno 1988 la spesa complessiva di lire 200 miliardi da destinare:

a) quanto a lire 105 miliardi alla prosecuzione degli interventi indicati all'articolo 20, primo comma, lettere a), b)

e d), della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificata dal decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, da attuare con le procedure e le modalità previste dalle leggi precitate e dalle relative disposizioni di attuazione, con la seguente ripartizione: lire 15 miliardi per gli interventi indicati alla lettera a), lire 30 miliardi per gli interventi indicati alla lettera b) e lire 60 miliardi per gli interventi indicati alla lettera d);

b) quanto a lire 25 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 1;

c) quanto a lire 70 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, da attuare mediante conferimento di detto importo al Fondo costituito ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246.

2. Per consentire l'avvio di progetti di ristrutturazione finalizzati al recupero di condizioni di economicità o di piani di riconversione in attività sostitutive, alle unità minerarie che hanno usufruito degli interventi di cui all'articolo 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, mantenute in fase produttiva nel 1988, possono essere concessi, per il predetto anno, contributi in conto capitale rapportati al costo del lavoro, diretto o per prestazione di terzi, sostenuto per la coltivazione, preparazione e valorizzazione dei minerali, in misura comunque non eccedente le perdite di gestione calcolate ai sensi del citato articolo 15, come successivamente modificato, e delle relative disposizioni di attuazione. Il contributo è concesso, sentita la regione interessata, nei limiti fissati dal CIPI per ciascuna unità mineraria.

3. Il contributo di cui al comma 2 deve essere richiesto dagli interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a seguito

della verifica e del controllo delle spese da parte della Commissione di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 15 giugno 1984, n. 246. Si applicano i commi sesto e settimo dell'articolo 6 della citata legge n. 246 del 1984. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, le procedure e le modalità per la concessione e la liquidazione del contributo.

Faccio presente che il testo unificato dovrà essere trasmesso alle competenti Commissioni per il prescritto parere.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Il testo unificato, come ho già anticipato questa mattina, riguarda principalmente i contributi per interventi sul territorio e per attività sostitutive, che ritengo rappresentino un elemento di novità nell'ambito della politica mineraria ed un dato comune alle proposte di legge all'ordine del giorno sulla materia.

Nelle aree tradizionalmente minerarie, caratterizzate da monoculture con scarso indotto, la creazione di attività sostitutive incontra sempre gravi difficoltà anche per la mancanza di un tessuto imprenditoriale forte e diffuso.

In considerazione di tale problema, l'articolo 1 del testo unificato prevede che nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera, con conseguenti esodi occupazionali, ai titolari delle concessioni o ad altri soggetti ritenuti idonei che intraprendono attività sostitutive nel medesimo territorio comunale o nei comuni limitrofi, possano essere concessi contributi a fondo perduto fino al 50 per cento dell'investimento globale relativo alla realizzazione di tali attività.

Si tratta di una previsione che, come ho già ricordato, aveva ricevuto ampi consensi nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 318 del 31 luglio 1987 e che non era stata tradotta in norma perché la Presidenza aveva ritenuto che essa fosse estranea alla materia del decreto, in quanto concernente l'introduzione di un fondo non specificatamente previsto.

L'articolo 2 del testo unificato prevede l'erogazione di contributi anche per i programmi di recupero ambientale e per i progetti di utilizzazione o valorizzazione delle risorse del territorio, destinati a finalità produttive, sociali e culturali, quando interessino compendi di beni immobili direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie, già dismesse o interessate da fenomeni di ristrutturazione nei bacini minerari in crisi.

Attraverso tale norma (che prevede anche interventi del Fondo investimenti ed occupazione), oltre che mediante i contributi del Ministero dell'industria, sarà possibile sostenere iniziative di salvaguardia, recupero e valorizzazione del territorio in aree che hanno dato molto al paese e che, giustamente, si aspettano di non essere abbandonate con l'esaurirsi dei giacimenti minerari. Si tratta, dunque, di una norma che ha una sua pregnanza sotto il profilo morale oltre che economico, alla quale sono affidate molte delle speranze diffuse nei bacini minerari e in quelli, che, purtroppo, lo sono stati in passato.

Allorché si procederà, in una seconda fase, alla discussione dell'intera tematica della politica mineraria, sarà necessario rivedere complessivamente l'aspetto degli approvvigionamenti per il nostro paese procedendo, eventualmente, ad una razionalizzazione di tutte quelle norme che hanno fornito qualche risultato durante i cinque anni di applicazione delle legge mineraria; alcune di esse possono ora essere considerate, per alcuni aspetti, superate, mentre altre necessitano comunque di integrazioni e miglioramenti.

Con il testo unificato si assicura la continuità dei finanziamenti consentendo, praticamente, l'utilizzazione dei 200 miliardi stanziati con la legge finanziaria per il 1988 che, come è noto, andranno perduti — con un danno irreversibile per il settore minerario — se non riusciremo ad approvare il provvedimento in esame entro la fine dell'anno. Dunque, con l'articolo 2 si assicura il rifinanziamento della ricerca di base, della ricerca all'estero, della coltivazione delle risorse geotermiche, mentre 25 miliardi vanno specificatamente a costituire un primo fondo

destinato alle finalità di cui all'articolo 1, su cui mi sono già soffermato.

Desidero precisare, a titolo di chiarificazione, che il testo unificato rappresenta uno stralcio delle proposte di legge iscritte all'ordine del giorno della Commissione, delle quali coglie gli aspetti significativi e le novità maggiormente interessanti. Pertanto, ne raccomando vivamente l'approvazione.

SALVATORE CHERCHI. Esprimo consenso sul testo elaborato dal relatore e preciso che l'operazione che stiamo compiendo rappresenta il salvataggio delle risorse relative al 1988; sulle problematiche rimaste aperte (per esempio il recupero ambientale e la destinazione di rilevanti compendi di beni immobili) occorrerà tornare in una fase successiva, in sede di un esame più organico della politica mineraria, che si renderà senz'altro necessario per evitare che si destinino risorse anche ingenti nella loro entità al di fuori di un disegno complessivo del settore.

ANGELO ROJCH. Intervengo brevemente per sottolineare positivamente lo sforzo compiuto dal relatore e dai colleghi. Pur concordando, in linea di massima, sul testo in esame, ritengo opportuno che in un momento successivo si proceda ad un riordino complessivo della materia.

Per quanto riguarda il quarto comma dell'articolo 1, devo dire che si è avuto il coraggio di introdurre una profonda innovazione; però, il coraggio si è fermato a metà, in quanto (io stesso avevo proposto l'inserimento di una norma tendente a dare maggiore elasticità, modernità e managerialità al fondo, perché non fosse uno dei tanti fondi istituiti nell'ambito delle partecipazioni statali, rimasti poi inutilizzati per vari motivi) sarebbe stato necessario prevedere una forma di anticipazione che rendesse appetibile investire nelle zone minerarie, che sono le più disagiate e svantaggiate del paese. Le anticipazioni sul contributo offerto dal Ministero dell'industria, anche se di grande aiuto all'imprenditore, soprattutto se pri-

vato, risultano riduttive se fissate nella misura del 30 per cento, previa presentazione di apposita fideiussione. Ritengo necessario, invece, che si preveda l'erogazione dell'intero ammontare del contributo, perché l'imprenditore privato, che si trova a dover acquistare gli occorrenti macchinari, ha un immediato esborso, rappresentato dall'IVA.

PRESIDENTE. L'IVA viene pagata al momento dell'emissione della fattura; pertanto, non si tratta di un esborso immediato.

ANGELO ROJCH. Erogando all'imprenditore il cento per cento del contributo gli si garantisce un minimo di respiro e la possibilità di non trovarsi di fronte alla strettoia rappresentata dall'IVA. Per esempio, per quanto riguarda la legge n. 64 relativa agli interventi nel Mezzogiorno, per ottenere il finanziamento per una determinata iniziativa occorre un apposito decreto; fino al momento in cui tale decreto non viene emanato, l'imprenditore incontra serie difficoltà. Pertanto, se non verranno previste adeguate agevolazioni, nessun imprenditore avrà interesse ad operare nella zone più svantaggiate del paese. Tra l'altro, lo Stato non avrebbe alcun danno, in quanto il contributo sarebbe erogato sotto forma di anticipazione.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Rojch, stiamo parlando di contributi a fondo perduto pari al 50 per cento dell'investimento. Sono d'accordo sul fatto che l'imprenditore debba avere la certezza dell'approvazione del proprio progetto e che debba poter fare esatto riferimento alla quota che lo Stato erogherà (ricordiamo che esistono anche altri contributi, a livello comunale o regionale, cumulabili con quello statale), ma credo che la liquidazione debba intervenire nel momento in cui l'imprenditore effettivamente si trova a dover pagare la progettazione, la fornitura di materiali e di prestazioni varie. In virtù del meccanismo da lei indicato, prima ancora che l'opera-

tore si trovasse ad affrontare realmente le spese, in Stato gli erogherebbe il 50 per cento del contributo; lo Stato, per far fronte alle conseguenti esigenze di tesoreria, dovrebbe emettere buoni del tesoro, mentre l'imprenditore, non avendo la necessità di spendere immediatamente tali fondi (in quanto la realizzazione del progetto potrebbe richiedere alcuni mesi), li farebbe fruttare in banca.

ANGELO ROJCH. Non è questo lo spirito. Non è così.

PRESIDENTE. Se il comma quarto fosse riformulato per poter dare una certezza all'operatore, inserendovi l'obbligo della presentazione di certificazioni d'acquisto o di lavori eseguiti, potrebbe anche essere confermata la percentuale del 30 per cento; se però si intende mantenere il principio dell'anticipazione, è necessario ridurla.

Le giuste sollecitazioni dell'onorevole Rojch attengono a procedure di natura diversa, cioè all'istruttoria bancaria ed ai tempi che intercorrono tra quest'ultima e l'effettiva erogazione; in genere, l'imprenditore riceve il contributo dopo due o tre anni e ciò ne annulla in gran parte il valore.

Capisco che debba esservi un nesso tra spese effettuate ed erogazione (a salvaguardia degli interessi dell'imprenditore), ma prevedere un'anticipazione a fronte di una fideiussione — per la quale l'operatore economico dovrà pagare una percentuale all'istituto bancario — potrebbe creare un incrocio perverso, capace di promuovere benefici solo agli istituti bancari. Il comma quarto dell'articolo 1 specifica che « il contributo è liquidato », mentre si potrebbe indicare che l'imprenditore può disporre solo previa specificazione dello stato di avanzamento dei lavori o delle forniture: è necessario dare certezze all'imprenditore, ma mi sembra eccessivo erogare un contributo che poi viene lasciato in deposito nelle banche.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Credo sia necessario un chiarimento. Nell'economia

dell'articolo 1, il comma di cui trattiamo non è essenziale, tuttavia esso è stato inserito perché al primo comma dello stesso articolo vi è un richiamo alla delibera CIPI, che ha portato ad un ulteriore richiamo delle norme contenute nell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 15 giugno 1984, n. 246 (procedure di liquidazione).

Non mi sembra che il problema posto dalla seconda parte del quarto comma debba essere enfatizzato, considerato che « l'erogazione di anticipazione in misura non superiore al 30 per cento del contributo deliberato » in pratica ammonta al 15 per cento (30 per 0,50) del progetto complessivo; il che rappresenta poco più delle spese di progettazione, spese che l'interessato dovrebbe avere già sostenute.

La proposta del collega Rojch di elevare l'anticipazione dal 30 al 100 per cento mi troverebbe contrario perché, purtroppo, tanti "personaggi" percorrono la nostra penisola e vi è il rischio di trovarsi di fronte a richieste di contributi per piani che sulla carta possono essere belli, ma che poi, di fatto, non portano a niente. Sono necessarie determinate garanzie anche sotto questo profilo.

Mi dichiaro disponibile ad un approfondimento: forse sarebbe opportuno acquisire anche l'opinione del Governo.

ANGELO ROJCH. Ringrazio il presidente per aver ribadito un punto importante, però desidero sottolineare un principio che a me pare fondamentale. Tutti i fondi istituiti nel sistema delle partecipazioni statali sono falliti e non hanno approdato a nulla. Il quarto comma dell'articolo 1 rappresenta un tentativo nuovo per affrontare il problema. Forse la dizione formale è impropria, ma insisto sul concetto, sul quale dobbiamo riflettere.

Tale comma stabilisce che il ministro può disporre l'erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 30 per cento del contributo deliberato; a tal fine occorrono garanzie. Dobbiamo stare attenti: ho immaginato in Sardegna una legge sull'occupazione giovanile, nell'ambito della quale, per gli interventi ad alto rischio

sociale, la stessa regione concede la fidejussione e le banche cercano di garantirla. Quindi, la norma di cui parliamo non è rivoluzionaria.

Non ritengo che le somme erogate rischino di essere depositate in banca, perché la percentuale prevista corrisponde più o meno a quanto i beneficiari dovranno pagare per l'IVA sui macchinari che devono essere acquistati subito, poiché altrimenti si rischia di pagarli il doppio. L'anticipazione non è altro che un piccolo aiuto che, tra l'altro, alcuni strumenti già prevedono (per esempio l'IN-SAR).

Si potrebbe, quindi, pervenire ad un sistema più flessibile, prevedendo l'erogazione dell'anticipazione fino al 50 per cento del contributo e, naturalmente, verificando l'esistenza di determinate condizioni, cioè la serietà dell'imprenditore e delle operazioni effettuate.

GIANNI TAMINO. Fermo restando che è importante giungere nel più breve tempo possibile all'approvazione di una legge che affronti le questioni più urgenti nell'ambito della politica mineraria, ritengo che il provvedimento al nostro esame, avendo una portata limitata, non consenta di risolvere in maniera soddisfacente gli svariati problemi connessi con l'attività mineraria del nostro paese.

In futuro occorrerà, infatti, definire una legge organica, volta a valorizzare anche dal punto di vista strategico le risorse minerarie nazionali; a tale scopo, sarà necessario un adeguato impegno da parte del Governo e del Parlamento. La valutazione in ordine alle aree da valorizzare dovrà, comunque, prescindere dai soli costi economici, in base ai quali, per esempio, spesso risulta più facile acquistare il rame in Cile piuttosto che estrarlo in Sardegna: ciò non significa, tuttavia, che le nostre produzioni di rame in Sardegna non possano avere un valore strategico.

Pertanto, pur condividendo la necessità di fornire determinate garanzie ai lavoratori che in queste aree rischiano la disoccupazione, nonché di sviluppare le

zone interessate, anche mediante interventi di bonifica del territorio e di recupero ambientale, temo che i criteri indicati per la soluzione dei problemi si rivelino inadeguati. La mia preoccupazione è che all'erogazione dei fondi non si accompagnino garanzie idonee per il futuro delle nuove attività.

È vero che sarà il Ministero dell'industria, ai sensi del sesto comma dell'articolo 1, a valutare i programmi presentati, ma ritengo che il Parlamento dovrebbe fornire al Ministero stesso precise indicazioni in ordine ai criteri di selezione di tali programmi.

Analogamente, sarebbe opportuno modificare il quinto comma dell'articolo 1, concernente i programmi di recupero ambientale ed i progetti di utilizzazione o valorizzazione delle risorse del territorio, introducendo ulteriori elementi di chiarificazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di trasmettere il testo unificato delle proposte di legge alle Commissioni competenti per il prescritto parere.

(È approvata).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Realizzazione e funzionamento del Centro nazionale di ricerche aerospaziali (2509).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Realizzazione e funzionamento del Centro nazionale di ricerche aerospaziali ».

Comunico che la V Commissione bilancio ha confermato il parere già espresso in data 5 ottobre 1988.

Sono stati acquisiti quindi tutti i pareri vincolanti; debbo rilevare in proposito che quelli espressi dalle Commissioni I e VII presentano talune divergenze, per cui ritengo indispensabile da parte nostra procedere all'elaborazione di un nuovo te-

sto che recepisca le indicazioni fornite e sottoporlo nuovamente alle Commissioni stesse. Desidero fare presente che ho preso contatto con i presidenti delle Commissioni I e VII che hanno espresso la loro disponibilità ad esaminare in sede consultiva il nuovo testo del disegno di legge in modo che da parte nostra sia possibile pervenire all'eventuale approvazione del provvedimento in tempi utili.

Se la Commissione concorda con la procedura indicata, il relatore potrebbe procedere, anche attraverso contatti informali con i gruppi, alla redazione del nuovo testo affinché possa essere, già nella giornata di oggi, trasmesso alle Commissioni competenti per l'acquisizione dei pareri. Infatti, rinviare tale esame alla prossima settimana equivarrebbe, sostanzialmente, a decidere di non procedere all'approvazione del provvedimento — a prescindere dalla sua formulazione — prima della sospensione dei lavori parlamentari per le festività natalizie. Pertanto, pur consapevole di sottoporre i colleghi ad un compito oneroso e non del tutto corrispondente alle nostre esigenze, sollecito comunque una prosecuzione dei lavori.

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore*. Nel breve tempo a mia disposizione ho cercato di formulare un nuovo testo che tenesse conto dei pareri acquisiti dalle Commissioni I e V, di talune osservazioni espresse dalla Commissione ambiente nonché di alcune preoccupazioni emerse nel corso della discussione sulle linee generali. A mio parere, se si accogliesse la soluzione procedurale prospettata dal presidente, si potrebbe realizzare un lavoro proficuo.

A tale proposito desidero anche sollevare i colleghi da una preoccupazione che potrebbero nutrire, specificando che nella seduta odierna si tratterebbe di deliberare la trasmissione del nuovo testo per l'acquisizione dei pareri, ferma restando, pertanto, la possibilità per ciascuna parte politica di esprimere i propri orientamenti sui singoli punti del provvedimento

in esame. Credo, quindi, che la procedura proposta consenta di salvaguardare le posizioni di tutti i gruppi evitando, però, inutili perdite di tempo. Esprimendo un primo giudizio alla luce dei pareri pervenuti — vincolanti e non — ritengo che nel nuovo testo si possa tener conto di una serie di preoccupazioni già manifestate anche da questa Commissione, in modo da ottenere una più ampia convergenza rispetto a quella registratasi sul testo originario. In tal modo, alcuni ostacoli insorti in precedenza possono essere, non dico del tutto superati, ma almeno attenuati.

Nel ribadire il mio orientamento favorevole a procedere all'esame di un nuovo testo, mi dichiaro anche disponibile fin da ora a predisporlo. A mio parere, il problema reale, che anticipo, è rappresentato dal fatto che i due pareri vincolanti appaiono, in un certo senso, non in tutto coincidenti in ordine al problema della nomina del presidente del Centro. Infatti, mentre l'uno contiene la condizione che a tale nomina si proceda mediante decreto del ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, l'altro affida questo compito al consiglio di amministrazione che, comunque, dovrà operare una scelta sulla base di una designazione pubblica. La contraddizione segnalata costituisce il nodo giuridico e formale più pregnante.

ANTONIO MONTESSORO. Condivido la necessità di avviare rapidamente l'esame di merito del provvedimento per introdurre, in primo luogo, le modifiche dirette ad ottemperare alle condizioni poste dai pareri vincolanti e, in secondo luogo, per cercare di risolvere alcune questioni, a mio avviso non secondarie, in conseguenza delle quali il testo conserva elementi di confusione ed ambiguità.

Credo, quindi, che si debba procedere ad un esame del disegno di legge in sede ristretta, che ancora non è stato possibile realizzare, terminato il quale il provvedimento dovrà essere riesaminato dalla Commissione nel suo complesso per poter

essere poi nuovamente trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. A tal fine, la nostra Commissione potrebbe essere nuovamente convocata per questa sera.

Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, abbiamo la necessità primaria di non perdere i finanziamenti già stanziati per il 1988 e, quindi, di giungere all'approvazione di una normativa che ne consenta l'utilizzazione. Tale problema mi sembra riguardi, però, soprattutto la fase della realizzazione delle opere; per quanto concerne la programmazione e la gestione — quindi gli strumenti e gli organi di controllo preposti a tali compiti — ritengo si tratti di aspetti che possono essere esaminati in seguito, con più calma, per non incorrere in decisioni frettolose che potrebbero dar luogo ad una confusione, in sede di applicazione della legge, che riteniamo opportuno evitare.

SERGIO DE JULIO. Vorrei qualche chiarimento, in ordine alla procedura prospettata dal presidente. Da quanto ho capito, l'onorevole Bianchini si farà carico di redigere un nuovo testo che recepisca i pareri vincolanti.

PRESIDENTE. L'esigenza di elaborare un nuovo testo deriva dal contenuto dei pareri vincolanti espressi dalle Commissioni, pareri in contrasto tra di loro su alcuni aspetti.

SERGIO DE JULIO. Ma il contrasto riguarda soltanto la nomina del presidente; mi sembra un aspetto marginale rispetto al complesso del provvedimento. E comunque, è mai possibile che i pareri di due Commissioni siano vincolanti in merito allo stesso oggetto?

PRESIDENTE. Sarebbe opportuno che le Commissioni limitassero il loro parere vincolante alla materia strettamente di competenza. Richiedere l'espressione di un nuovo parere comporta qualche problema di rapporti tra Commissioni, che complicherebbero ulteriormente la situa-

zione. Poiché siamo « uomini di pace » che non cercano le complicazioni, ritengo sia il caso di seguire la via da me prospettata. La sollecitazione preventiva da me effettuata ai due presidenti delle Commissioni per l'espressione del parere prima di martedì prossimo aveva anche contenuti che esulavano da problemi strettamente temporali.

Pertanto, il seguito della discussione del provvedimento è rinviato al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea. Nel frattempo, potranno essere effettuati gli approfondimenti necessari sul testo del disegno di legge.

Sospendo quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 14,30, è ripresa alle 17,35.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento. Comunico che il relatore, onorevole Bianchini, ha elaborato un nuovo testo del disegno di legge, che recepisce sostanzialmente le condizioni e le osservazioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni affari costituzionali, bilancio, cultura e ambiente.

Ne do lettura:

REALIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCHE AEROSPAZIALI

CAPO I.

REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO STRUTTURE.

ART. 1.

1. Il programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), già denominato CIRA nella delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in data 20 luglio 1979, è un programma destinato a finalità di ricerca, sperimentazione, interscambio della informazione e formazione del personale nel

settore aerospaziale, in aderenza all'evoluzione scientifica, tecnologica ed economica del settore stesso. Le attività attinenti al settore spaziale dovranno essere espletate in stretto coordinamento con l'Agenzia spaziale italiana (ASI).

2. La progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere strumentali al programma sono affidate alla CIRA SpA con sede in Napoli, di cui alla delibera del CIPE in data 14 ottobre 1986.

3. L'onere derivante dall'attuazione del comma 2 è valutato nell'ammontare complessivo di lire 600 miliardi, comprensivo della somma di lire 35 miliardi di cui all'articolo 1, lettera *m*), della legge 9 marzo 1985, n. 110, nonché della somma di lire 65 miliardi, già assegnata, allo scopo, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64.

4. Al maggior onere di lire 500 miliardi, da ripartire quel quinquennio 1988-1992, in ragione di lire 35 miliardi per il 1988, 165 miliardi per il 1989 e lire 100 miliardi annui per il 1990, 1991 e 1992, si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa per gli anni medesimi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

ART. 2.

1. Per l'attuazione dei compiti indicati all'articolo 1, comma 2, e sulla base delle risorse finanziarie indicate nello stesso articolo, la CIRA SpA presenta al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei connessi aspetti d'impatto ambientale, valutati secondo le vigenti disposizioni, il piano delle opere e degli impianti da realizzare, corredato del progetto di massima, da sottoporre all'esame del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7. Detto piano concerne, sulla base dello studio di fattibilità approvato dal CIPE il 28 novembre 1985, in particolare, gli oc-

correnti edifici, nonché laboratori, centri di calcolo, grandi impianti di prova e relative infrastrutture di supporto. Le opere relative sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Il piano è sottoposto a valutazione della compatibilità ambientale ai sensi delle disposizioni vigenti, con particolare riguardo agli aspetti della sicurezza.

2. Sulla base del parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7, il Ministro del tesoro regola, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, con apposita convenzione, da concludere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'espletamento dei compiti affidati alla CIRA SpA ed, in particolari, i relativi rapporti finanziari.

3. La convenzione di cui al comma 2 ha durata ventennale e potrà formare oggetto di proroghe successive, ciascuna di durata quinquennale.

ART. 3.

1. Per assicurare l'ottimale presenza economica e scientifica degli operatori nazionali nel settore aerospaziale, i beni strumentali realizzati dalla CIRA SpA con i contributi di cui alla presente legge costituiscono patrimonio disponibile dello Stato e devono risultare rispondenti alle esigenze evolutive del settore.

2. A tale scopo, la società affidataria trasmette tempestivamente al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica i progetti di adeguamento delle strutture e degli impianti.

3. Sulla base del parere del comitato tecnico-scientifico e su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, il Ministero del tesoro provvede, ove occorra, ad aggiornare la convenzione e la CIRA SpA provvede ad adeguare il progetto di massima, il cui finanziamento deve essere prioritariamente assicurato con criteri compensativi.

4. Nel caso di maggiori oneri, da contenere comunque entro il limite massimo del 25 per cento della complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, agli stessi si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

CAPO II.

SVOLGIMENTO ATTIVITÀ.

ART. 4.

1. Le attività di ricerca, sperimentazione, interscambio della informazione e formazione del personale nel settore aerospaziale, rientranti nel programma di cui all'articolo 1, sono affidate alla CIRA SpA con sede in Napoli, che per il perseguimento delle sue finalità istituzionali stabilisce rapporti con organismi di ricerca italiani ed esteri.

2. Lo svolgimento delle attività è avviato in relazione al grado di funzionalità delle opere e degli impianti progressivamente realizzati.

3. La CIRA SpA adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui alla presente legge, ai fini della stipula della convenzione di cui all'articolo 2 e degli eventuali aggiornamenti. In particolare lo statuto non potrà prevedere clausole di gradimento nei confronti dei soggetti pubblici in relazione all'acquisizione della qualità di socio. Ai sensi dell'articolo 2459 del codice civile:

a) il consiglio di amministrazione della CIRA SpA è composto da diciannove consiglieri da scegliersi tra persone particolarmente esperte nel settore aeronautico, nel settore spaziale, nelle attività economico-industriali, in materia giuridico-amministrativa. Sette consiglieri sono nominati, ciascuno, dai Ministri per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,

degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali; tre dalla regione Campania; nove dai soci privati. Il presidente del consiglio di amministrazione, da scegliersi fra i consiglieri designati dalla parte pubblica, è nominato su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, con le modalità previste dall'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati;

b) la presidenza del collegio dei sindaci spetta al sindaco designato dal Ministro del tesoro.

ART. 5.

1. Per le finalità indicate all'articolo 4, la CIRA SpA trasmette tempestivamente i necessari programmi al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, evidenziando in particolare:

a) le stime finanziarie complessive;

b) le commesse pubbliche e private, nazionali ed estere, acquisite in relazione ai programmi ed i relativi corrispettivi pattuiti;

c) le risorse finanziarie conseguibili a qualsiasi altro titolo, per la realizzazione dei programmi, anche attraverso il ricorso all'indebitamento ed al finanziamento a carico di fondi ed istituzioni nazionali ed esteri;

d) l'elenco delle eventuali attività da svolgere al di fuori del programma.

2. I programmi relativi al settore spaziale sono trasmessi al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, successivamente all'acquisizione del parere dell'ASI sui medesimi.

ART. 6.

1. I programmi di cui all'articolo 5 sono valutati dal comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7.

2. I programmi, o anche parti di essi, positivamente valutati dal comitato tecnico-scientifico, approvati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e che trovano sufficiente copertura finanziaria per effetto di quanto previsto alle lettere b) e c) dell'articolo 5, sono posti immediatamente in attuazione.

CAPO III.

CONTROLLI - REVOCA.

ART. 7.

1. Per la valutazione dei piani e dei programmi previsti dalla presente legge, anche ai fini della compatibilità ambientale, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica - un comitato tecnico-scientifico.

2. Il comitato verifica lo stato di avanzamento dei piani e dei programmi e la validità dei risultati conseguiti, anche ai fini delle determinazioni da assumere da parte del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica in ordine al proseguimento dei piani e dei programmi stessi. La CIRA SpA adegua i piani ed i programmi alle determinazioni del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

3. Il comitato tecnico-scientifico, composto da nove membri, di cui uno designato dall'ASI ed uno dal CNR, di comprovata esperienza nelle materie di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), è costituito con decreto del Ministro per il coor-

dinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

4. Il comitato nomina nel suo ambito il presidente, organizza il proprio ordinamento interno e riferisce al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

5. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i compensi spettanti ai membri del comitato e agli esperti. Il relativo onere è proporzionalmente posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, per l'attività concernente le finalità del capo I, ed incluso nei programmi, per l'attività di cui al capo II.

ART. 8.

1. Per il controllo dei rapporti finanziari conseguenti agli affidamenti previsti dalla presente legge è istituita, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - una commissione formata da cinque membri, con qualifica non inferiore a dirigente, dei quali due appartenenti ai ruoli del Ministero del tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - uno dei quali con funzioni di presidente, e gli altri tre in rappresentanza, rispettivamente, del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

2. La commissione è costituita con decreto del Ministro del tesoro, su designazione dei Ministri competenti.

3. Per consentire l'espletamento del controllo, il comitato tecnico-scientifico comunica alla commissione le proprie determinazioni. La CIRA SpA è tenuta a trasmettere al Ministero del tesoro e al comitato tecnico-scientifico apposita rendicontazione semestrale riferita distintamente all'esecuzione delle opere e allo svolgimento dei programmi in corso di attuazione, nonché ogni altro documento richiesto dalla commissione.

4. Per la determinazione dei compensi spettanti ai membri della Commissione e per l'imputazione del relativo onere si applica l'articolo 7, comma 5.

ART. 9.

1. In caso di gravi e persistenti inadempienze che impediscano la realizzazione degli obiettivi assegnati dalla presente legge alla CIRA SpA o di accertata inefficienza nello svolgimento dei compiti affidati, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il comitato tecnico-scientifico, revoca l'affidamento e riferisce al CIPE, al quale contestualmente propone il soggetto che subentra nella convenzione al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità della presente legge.

Faccio presente che il nuovo testo dovrà essere trasmesso alle Commissioni I e VII per l'espressione dei prescritti pareri.

ANTONIO MONTESSORO. A nome del gruppo comunista, prendo atto delle modifiche introdotte che mi sembra tengano conto delle condizioni e delle osservazioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni I, V, VII e VIII.

Per quanto riguarda il provvedimento nel suo insieme, il mio gruppo si riserva di formulare osservazioni specifiche ed eventuali emendamenti, una volta acquisito il prescritto parere delle competenti Commissioni; concordo, altresì, sulla necessità di trasmettere il nuovo testo a tali Commissioni.

LUCIANO RIGHI. A nome del gruppo della democrazia cristiana, dichiaro l'adesione al nuovo testo e ringrazio il relatore per il lavoro svolto. Con il provvedimento al nostro esame recuperiamo ritardi storici e diamo finalmente il via ad uno strumento per la ricerca aeronautica, la cui istituzione era già stata decisa prima con la relazione Caron del 1969 e poi con una delibera del CIPE.

Oggi il progetto può decollare: sono stati acquistati i terreni necessari ed è pronto un progetto di massima — che può diventare esecutivo — per la costruzione della « galleria del vento » e dei laboratori, dei centri di calcolo e di elaborazione.

Per queste ragioni e per tutte le argomentazioni portate nella fase dibattimentale dal Governo e dai colleghi, riteniamo che il nuovo testo rappresenti un'utile base per la definitiva approvazione del progetto CIRA.

FRANCESCO NUCARA. Prendiamo atto dello sforzo compiuto dal relatore, che ha senz'altro migliorato il provvedimento. Concordiamo con la proposta di trasmettere il nuovo testo alle Commissioni competenti per il prescritto parere, tuttavia, per quanto riguarda il merito, ci riserviamo di valutare attentamente il provvedimento e di presentare alcuni emendamenti nel corso dell'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Ritengo doveroso ringraziare il relatore, onorevole Bianchini, ed il ministro Ruberti per il contributo fornito alla stesura del nuovo testo.

Con il provvedimento in esame saranno rese disponibili le necessarie risorse finanziarie e si potrà, in tal modo, corrispondere alle aspettative dei settori tecnico-scientifico ed industriale del nostro paese.

Pongo in votazione la proposta di trasmettere il nuovo testo del disegno di legge alle Commissioni competenti per il prescritto parere.

(È approvata).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA